



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2020 – Deutsche Telekom / Parlamento e Consiglio

(causa T-161/19)

«Ricorso di annullamento – Mercato interno delle comunicazioni elettroniche – Prezzi al dettaglio fatturati ai consumatori per le comunicazioni disciplinate all'interno dell'Unione – Regolamento (UE) 2018/1971 – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. *Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce massimali tariffari per le comunicazioni intra-UE regolamentate – Regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria – Esclusione*

(Artt. 114, 263, comma 4, 289, §§ 1 e 3, e 294 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1971)

(v. punti 16-22)

2. *Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti*

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 32-34)

3. *Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce massimali tariffari per le comunicazioni intra-UE regolamentate – Ricorso proposto da un fornitore di comunicazioni intra-UE regolamentate – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità*

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1971)

(v. punti 41-50, 52)

4. *Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti*

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 51)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU 2018, L 321, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento presentate dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea.
- 3) La Deutsche Telekom AG supporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, ad eccezione delle spese relative alle istanze di intervento.
- 4) La Deutsche Telekom, il Parlamento, il Consiglio, il Regno dei Paesi Bassi, nonché la Commissione supporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.